

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 12 luglio 2012.

Modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento del Fondo immobiliare regionale.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
DI CONCERTO CON L'ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 che, in attuazione delle richiamate disposizioni, ha approvato, in allegato, il "Piano nazionale di edilizia abitativa";

Visto, in particolare, l'articolo 11 dell'allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, che ha disciplinato il Sistema integrato di fondi immobiliari, basato su uno o più fondi nazionali destinati a investire in una rete di fondi locali finalizzati a incrementare la dotazione di alloggi sociali sull'intero territorio nazionale;

Considerato che, in attuazione delle previsioni del richiamato articolo 11, è stato istituito il Fondo Investimenti per l'Abitare, gestito da CDPI S.G.R., che investe in fondi locali e in altri strumenti veicolati;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 21 dicembre 2009, n. 59, parte prima;

Visto il D.P.Reg. n. 370 del 28 giugno 2010, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, parte prima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 21 giugno 2012 che, nell'ambito della rimodulazione e programmazione dei fondi residui relativi all'edilizia residenziale, destina la somma di trenta milioni di euro all'attuazione di Piani di edilizia sociale realizzati mediante fondi immobiliari;

Vista la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2012 che, all'articolo 5, contiene disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo del sistema integrato di fondi immobilia-

ri di edilizia sociale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;

Visto, in particolare, il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2012, che autorizza la Regione a costituire un fondo immobiliare operante sul territorio regionale per l'edilizia residenziale sociale;

Vista l'esistenza di iniziative immobiliari che già usufruiscono di contribuzioni pubbliche e che ai fini di una più efficace attuazione potrebbero essere idonee a essere inserite nell'ambito del fondo immobiliare regionale;

Considerato che attraverso la costituzione del fondo immobiliare regionale la Regione siciliana persegue l'obiettivo di realizzare un piano di incremento di alloggi sociali;

Visto il decreto 5 dicembre 2011 dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, che individua i requisiti specifici relativi alle categorie di soggetti che hanno diritto di accedere agli alloggi realizzati nell'ambito del piano di edilizia sociale;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2012 che stabilisce che con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, sono disciplinate le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del fondo immobiliare regionale;

Vista la nota n. 66251/Gab dell'11 luglio 2012, con cui l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità ha espresso il predetto concerto sul presente decreto;

Decretano:

Art. 1

Modalità di costituzione del fondo immobiliare regionale

1. Ai fini di procedere alla costituzione del fondo immobiliare regionale, la Regione provvede all'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica e sulla base del bando adottato con separato decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2012, della Società di gestione del risparmio che procederà alla materiale istituzione del suddetto fondo. A tal fine la Società di gestione del risparmio (S.G.R.) dovrà adottare il relativo regolamento, nell'osservanza delle linee guida di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

2. Il fondo immobiliare dovrà essere di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, ed è destinato a operare esclusivamente nel territorio della Regione siciliana e avrà come scopo di incrementare l'offerta di alloggi sociali, attraverso la vendita o la locazione, a supporto e integrazione delle politiche di settore della Regione. È comunque ammessa la realizzazione di immobili aventi funzioni compatibili con quella residenziale, nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1.

3. Gli alloggi sociali realizzati attraverso lo strumento del fondo immobiliare saranno destinati esclusivamente alle categorie soggettive in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità del 5 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La durata del fondo è fissata in venticinque anni, fatta salva l'eventuale proroga di tre anni relativa al c.d. periodo di grazia.

5. In relazione alle specifiche caratteristiche dei quozienti e tenuto conto dei differenti profili di rischio asso-

ciati, potranno essere previste categorie di quote differenziate per rendimenti, diritti patrimoniali e amministrativi.

6. Le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo immobiliare regionale dovranno essere compatibili con la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato.

Art. 2

Sottoscrizione delle quote

1. La Regione siciliana provvederà alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare regionale per un importo pari ad almeno trenta milioni di euro. Tale sottoscrizione avverrà in sede di primo periodo di sottoscrizione.

2. In relazione alle finalità di carattere sociale connesse all'investimento, le quote sottoscritte dalla Regione siciliana potranno avere un obiettivo di rendimento inferiore a quello previsto per le quote degli altri investitori, previo provvedimento autorizzativo dell'Assessore regionale per l'economia, su proposta della Società di gestione del risparmio.

3. Considerata la natura del fondo immobiliare regionale, la sottoscrizione delle altre quote dovrà avvenire da parte di investitori qualificati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni. Al fine di consentire l'inserimento del fondo immobiliare regionale nell'ambito del Sistema integrato dei fondi (SIF) di cui all'articolo 11 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, una parte delle quote potrà essere sottoscritta dal Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA), gestito da CDPI S.G.R.

4. Potranno sottoscrivere quote del fondo immobiliare regionale, anche attraverso apporti in natura, i soggetti che siano stati in passato aggiudicatari di agevolazioni e contributi pubblici assegnati all'esito di procedure di gara bandite dalla Regione ai fini della realizzazione di iniziative immobiliari destinate a edilizia sociale e/o convenzionata. In caso di sottoscrizione di quote da parte dei suddetti soggetti, la Regione provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire che le agevolazioni e i contributi pubblici già assegnati agli stessi siano trasferiti, alle medesime condizioni, al fondo immobiliare regionale. Resta impregiudicata l'autonomia gestionale della S.G.R. ai fini della valutazione in merito alla compatibilità di tali iniziative con le strategie generali e le politiche di investimento del fondo.

5. La sottoscrizione di quote da parte di soggetti privati è comunque subordinata al possesso da parte degli stessi dei requisiti soggettivi accertati ai sensi e per gli effetti degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni e della legislazione di settore.

Art. 3

Organizzazione

1. Ferma restando la piena responsabilità gestionale del consiglio di amministrazione della S.G.R., il regolamento del fondo immobiliare regionale dovrà prevedere la possibilità che i quotisti del fondo, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, partecipino alla definizione delle scelte strategiche del fondo, attraverso l'istituzione di un comitato consultivo.

2. Le modalità di organizzazione relative allo scopo, alle politiche di gestione e alle strategie di investimento del fondo, alla possibilità di prevedere classi di quote dif-

ferenziate, alla politica di indebitamento, alla istituzione e competenze del comitato consultivo, al funzionamento dell'Assemblea dei partecipanti, alla distribuzione dei proventi, alla individuazione delle spese a carico del fondo, alla sostituzione della S.G.R., alla liquidazione del fondo, dovranno essere definite dal regolamento del fondo in coerenza con le linee guida di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. Il funzionamento e la gestione del fondo immobiliare regionale saranno assicurati dalla S.G.R., sulla base delle previsioni contenute nel relativo regolamento.

2. In particolare la S.G.R., nell'ambito della sua autonomia gestionale, provvederà all'individuazione, attuazione e gestione dei progetti immobiliari ritenuti coerenti con le strategie e la politica di investimento del fondo. La S.G.R. dovrà provvedere ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni in capo a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attuazione e gestione dei suddetti progetti immobiliari.

3. Gli investimenti del fondo immobiliare regionale dovranno riguardare esclusivamente operazioni per le quali siano già stati approvati gli strumenti urbanistici che consentono l'avvio delle stesse.

Art. 5

Monitoraggio del fondo

1. Il monitoraggio sull'attività del fondo immobiliare regionale sarà assicurato in via prioritaria attraverso il rendiconto della gestione, redatto con cadenza trimestrale dalla S.G.R. entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre di riferimento, oltre che dalle determinazioni assunte dal comitato consultivo.

2. Deve inoltre essere prevista, attraverso un'apposita clausola da inserire nel relativo regolamento, un'informativa ai quotisti, con cadenza trimestrale, relativa agli emolumenti dei manager della S.G.R. che gestisce il fondo legati alla performance dello stesso, ai costi del personale della suddetta S.G.R., agli incarichi conferiti a consulenti, al rispetto delle politiche abitative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri, nonché sulla trasparenza delle relazioni finanziarie e l'osservanza delle regole in materia di appalti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti web istituzionali dell'Assessorato regionale dell'economia e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 12 luglio 2012.

ARMAO
VECCHIO

Allegato 1

LINEE GUIDA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO

Il regolamento di gestione del fondo dovrà attenersi alle disposizioni del D.M. 24 maggio 1999, n. 228, "Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere unifor-

mati i fondi comuni di investimento", al provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005 e successive modifiche, nonché alle prescrizioni del presente allegato tecnico.

Struttura e contenuti del regolamento del fondo

Il Regolamento di gestione del fondo verrà predisposto dalla S.G.R. e dovrà avere la seguente struttura: A. Scheda Identificativa; B. Caratteristiche del prodotto; C. Modalità di funzionamento.

La scheda identificativa dovrà contenere gli elementi essenziali di identificazione del fondo e fornire al sottoscrittore i riferimenti principali in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e alla banca depositaria.

La sezione Caratteristiche del prodotto dovrà contenere: lo scopo del fondo, l'oggetto e la politica di investimento, le caratteristiche dell'investimento, il regime dei proventi, dei rimborsi e delle spese.

La sezione C "Modalità di funzionamento" dovrà contenere le regole di funzionamento del fondo: ruolo del consiglio di amministrazione della S.G.R. nella scelta degli investimenti; ruolo del comitato consultivo e relative competenze e poteri; ruolo dell'Assemblea dei partecipanti, degli esperti indipendenti, della Banca depositaria; classi di quote di partecipazione; modalità di partecipazione al fondo; scritture contabili e relativa pubblicità; liquidazione del fondo.

Governance del fondo - Comitato consultivo ed assemblea dei partecipanti

La Regione, ente promotore e primo investitore nel fondo, parteciperà alla governance (assemblea dei partecipanti, comitato consultivo) senza privilegi rispetto agli altri investitori.

La composizione degli organi di governance dovrà consentire un'adeguata rappresentanza degli investitori.

In particolare, il regolamento del fondo dovrà prevedere che:

(i) il comitato consultivo sia composto da almeno 5 membri, comunque in numero dispari. Tali membri non avranno diritto a compensi o a rimborsi spese;

(ii) il comitato consultivo sia nominato dai partecipanti aventi diritto in Assemblea dei partecipanti; potrà essere consentita la designazione diretta di propri rappresentanti a investitori che abbiano sottoscritto almeno il 20% del patrimonio del fondo, i restanti partecipanti potranno concorrere tra loro alla elezione di propri rappresentanti mediante il c.d. "voto di lista". I componenti del comitato rimangono in carica per tre esercizi, salvo ipotesi di dimissioni ovvero di decadenza, e sono rinnovati con l'approvazione del rendiconto di gestione riferito al terzo esercizio. I membri possono essere rieletti. I componenti uscenti restano in carica fino alla delibera di nomina, da parte dell'assemblea del fondo, dei nuovi componenti;

(iii) in caso di emissione di classi diverse di quote, dovrà essere garantita la rappresentanza dei partecipanti possessori di tutte le classi di quote;

(iv) i membri del comitato consultivo posseggano adeguati requisiti di onorabilità e professionalità (nel campo immobiliare, finanziario, fiscale, economico, giuridico o sociale) in attinenza alle politiche e caratteristiche di investimento del fondo;

(v) la S.G.R. dovrà richiedere il parere obbligatorio del comitato consultivo con riferimento, almeno, alle seguenti materie:

a) linee strategiche del fondo, espresse in un business plan a vita intera del Fondo e successive revisioni annuali, al fine di assicurarne la rispondenza alle finalità sociali del fondo;

b) contratti di property management sull'intero patrimonio immobiliare detenuto dal fondo e che abbiano contenuti legati al tema della gestione sociale degli interventi, ivi comprese le modalità e le procedure di assegnazione degli alloggi e di successiva dismissione degli stessi;

c) qualunque operazione (di investimento o disinvestimento o altri atti) in conflitto di interessi o con parti correlate della S.G.R.;

(vi) il parere del comitato consultivo di cui al precedente numero (v) sarà vincolante per la S.G.R. nel caso di cui alla lettera c. e obbligatorio ma non vincolante nei restanti casi. Su richiesta del consiglio di amministrazione della S.G.R., il comitato può fornire il proprio parere non vincolante al consiglio stesso su altre materie rilevanti per la gestione del fondo.

Il consiglio di amministrazione della S.G.R. dovrà fornire, periodicamente, al comitato consultivo adeguata informativa circa l'andamento della gestione del fondo.

L'assemblea dei partecipanti delibera almeno sulle seguenti materie:

a) nomina dei membri del comitato consultivo e loro eventuale sostituzione;

b) modifiche del regolamento predisposto dalla S.G.R. nel rispetto degli elementi fondanti dell'offerta, ivi inclusa la modifica delle politiche di gestione;

c) sostituzione della società di gestione;

d) emissioni di quote successive alla prima;

e) messa in liquidazione anticipata del fondo e approvazione del piano di riparto dell'attivo.

L'assemblea dovrà deliberare con il voto favorevole del 50% delle quote più una purché rappresentino almeno il 30% del valore delle quote in circolazione, fatti salvi (almeno):

— quorum deliberativi più elevati previsti dalla vigente normativa;

— il caso di sostituzione della S.G.R., i casi di liquidazione anticipata e di modifiche del regolamento relative alla durata, allo scopo, alle politiche di gestione e alle caratteristiche del fondo, ivi incluse quelle relative alla disciplina dell'assemblea dei partecipanti e del comitato consultivo, alla sostituzione della S.G.R., nonché al regime delle commissioni e delle spese, per i quali casi dovrà essere previsto un quorum qualificato del 75% del valore complessivo del fondo sottoscritto;

— il caso di modifiche al regolamento riguardanti i diritti patrimoniali spettanti ai sottoscrittori di una delle classi di quote, per le quali oltre al quorum favorevole del 75%, occorrerà l'unanimità dei sottoscrittori della classe di quote il cui diritto patrimoniale è oggetto di proposta di modifica.

In particolare, la sostituzione della S.G.R. per delibera dell'assemblea dei partecipanti dovrà essere prevista dal regolamento del fondo con quorum e indennità diversificati che tengano conto anche di eventuali casi di "giusta causa" di sostituzione della stessa. Tra le ipotesi di giusta causa dovranno figurare almeno:

a) accertata violazione dello scopo e delle finalità del fondo, nonché delle delibere vincolanti adottate dagli organi rappresentativi della volontà dei sottoscrittori;

b) gravi inefficienze di gestione, quali sostanziali scostamenti non giustificati dalle previsioni del business plan e/o assenza non giustificata di investimenti, che si protraggano per un periodo superiore a 2 anni.

Requisiti del regolamento del fondo e politiche di investimento

Il regolamento di gestione del fondo dovrà recepire, come contenuti irrinunciabili dello stesso i requisiti di seguito indicati, ferma restando la possibilità di inserire, in sede di presentazione dell'offerta, condizioni aggiuntive e migliorative.

(a) Dimensione minima

L'ammontare minimo del fondo è fissato in 50 milioni di euro, da raggiungere entro 6 mesi dall'approvazione del regolamento del fondo.

L'approvazione del regolamento da parte del consiglio di amministrazione della S.G.R. deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara di selezione della S.G.R.

L'ammontare minimo di sottoscrizione deve essere almeno pari a 250.000 euro.

(b) Durata

La durata del fondo è fissata in 25 anni. Potrà essere prevista una proroga di massimo tre anni, ovvero un più ampio termine in linea con quanto eventualmente stabilito dalla normativa, per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti e di rimborso delle quote. Restano salvi i casi di liquidazione anticipata o di rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti. Le quote sono trasferibili fra investitori qualificati.

(c) Scopo del fondo

Le finalità istituzionali del fondo dovranno essere quelle di:

i) contribuire a incrementare, in attuazione del D.P.C.M. 16 luglio 2009, la dotazione di alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, ovvero unità immobiliari destinate a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano nella nozione di "alloggio sociale" anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni e anche alla proprietà;

ii) realizzare politiche di investimento di natura etica nell'"abitare sociale", configurando a tale scopo l'alloggio sociale come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, a sua volta costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

A tal fine, il fondo dovrà essere investito, in misura non inferiore ai due/terzi del valore complessivo del fondo stesso, in beni immobili e/o diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, idonee a consentire la realizzazione dello scopo del fondo. È escluso l'investimento in parti di altri OICR.

(d) Adeguata diversificazione territoriale degli investimenti nella Regione

Gli investimenti devono essere attuati assicurando un'adeguata diversificazione territoriale degli stessi nell'ambito della Regione, con preferenza per le aree ad alta tensione abitativa.

(e) Politiche di investimento/caratteristiche degli investimenti immobiliari

Gli elementi essenziali ai quali la S.G.R. dovrà attenersi nel selezionare gli investimenti del fondo sono individuati come segue:

1) capacità di promuovere mix di funzioni e di offerta abitativa al fine di realizzare alloggi sociali destinati alla locazione a canoni calmierati e alla vendita a valori convenzionati per una quota non inferiore al 51%, con particolare riguardo alle esigenze dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, e del decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità del 5 dicembre 2011 (ossia quelle categorie di soggetti che, pur avendo livelli di reddito troppo alti per accedere alle assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica, non riescono a soddisfare sul libero mercato le proprie esigenze abitative primarie – o per ragioni economiche o per assenza di un'offerta adeguata –, quali nuclei familiari e giovani coppie a basso reddito; anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; studenti fuori sede; immigrati regolari a basso reddito, ecc.);

2) sostenibilità economica del progetto intendendosi come tale un rendimento inteso a vita intera non inferiore al 3% oltre all'inflazione;

3) efficace proposta di modalità di gestione degli alloggi per tutto il periodo della durata del fondo, di selezione dei destinatari degli alloggi, di riscossione dei canoni di locazione, delle manutenzioni, di vendita degli alloggi;

4) dimensione significativa degli interventi;

5) grado di fattibilità amministrativa (in termini di disponibilità delle aree e/o degli immobili, conformità urbanistica, in caso di attuazione indiretta approvazione del piano attuativo e sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica, fattibilità tecnica con particolare riferimento alla già compiuta verifica di eventuali vincoli di tutela idrogeologica, archeologico-culturale, paesaggistica, passività ambientali);

6) massimizzazione del soddisfacimento della domanda di alloggi sociali nelle aree ad alto fabbisogno abitativo.

Gli elementi qualificanti che la S.G.R. valorizzerà nella selezione degli investimenti del Fondo saranno i seguenti:

1) apporto di risorse private e/o risorse pubbliche, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, sia per cassa (inclusi le risorse del fondo Jessica) sia in natura (aree o immobili), aggiuntive rispetto alla dotazione patrimoniale del fondo;

2) integrazione con le politiche abitative e urbanistiche locali, verificando che l'intervento previsto sia connesso a infrastrutture e servizi (anche di nuova realizzazione) atti ad amplificare l'efficacia del progetto per la riqualificazione urbana dell'area;

3) minimizzazione del c.d. "consumo del territorio" a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

4) adozione di soluzioni per il contenimento dei consumi energetici, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, allo scopo di individuare i programmi di edilizia privata sociale potenzialmente idonei all'investimento da parte del fondo, indice un bando con cadenza annuale per sollecitare manifestazioni di interesse. Le iniziative selezionate e valutate con tale procedura saranno trasmesse alla S.G.R. e verranno esaminate dalla medesima S.G.R. in ossequio alle politiche di investimento fissate dal regolamento e agli obiettivi del business plan pluriennale a vita intera del fondo. Sui programmi individuati dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e, più in generale, su tutti gli investimenti del fondo, la S.G.R. assumerà ogni decisione definitiva in autonomia e senza vincoli, ad eccezione di quelli rivenienti dal regolamento e dalle norme in materia tempo per tempo vigenti.

Classi di quote, proventi di gestione e rimborsi

Le quote di partecipazione al fondo saranno regolate dalle vigenti disposizioni normative in materia, non quotate su mercati regolamentati e riservate a investitori qualificati ai sensi del D.M. n. 228/1999. Il regolamento potrà prevedere, oltre alle quote ordinarie, quote con diritti differenziati, in particolare deve prevedere una classe di quote privilegiate destinate al fondo nazionale del SIF, il fondo investimenti per l'abitare (FIA), gestito da Cdpi S.G.R., in applicazione dell'articolo 11 del D.P.C.M. 16 luglio 2009;

Il regolamento del fondo, nel prevedere e disciplinare la distribuzione dei proventi, i rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti e l'effettuazione del riparto dell'attivo netto della liquidazione, dovrà conformarsi ai seguenti criteri minimi:

i) il rendimento complessivo obiettivo della classe di quote privilegiate destinate al fondo investimenti per l'abitare non potrà essere inferiore al 3%, oltre l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati prodotto dall'ISTAT (FOI senza tabacchi), a partire dal primo richiamo degli impegni;

ii) la distribuzione dei proventi - durante la durata del fondo - dovrà avvenire con frequenza almeno annuale e in misura almeno pari al 60% del proventi del fondo, salva una diversa delibera dell'Assemblea dei partecipanti, in via privilegiata in favore della classe di quote destinate al FIA;

iii) i rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti dovranno avvenire con frequenza almeno annuale, salva una diversa determinazione dell'assemblea dei partecipanti;

iv) nella fase di liquidazione, il riparto dell'attivo dovrà avvenire in via privilegiata in favore della classe di quote destinata al FIA.

È esclusa la possibilità di prevedere l'effettuazione di rimborsi anticipati, di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del D.M. n. 228/1999.

Finanziamenti

Il fondo potrà assumere, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, finanziamenti per l'attivazione degli investimenti e la sua operatività.

In sede di presentazione dell'offerta, sarà facoltà della S.G.R. indicare requisiti e condizioni ulteriori e migliorativi.

(2012.29.2137)048

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 20 aprile 2012.

Modifica della graduatoria regionale definitiva delle iniziative ammissibili presentate ai sensi del bando 2005 relativo alla misura 4.06, azione 4, del POR Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23 che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 635 del 13 aprile 2012, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale viene conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il decreto di esternazione del Presidente della Regione n. 60 del 28 marzo 2001 emesso a seguito della deliberazione di Giunta di Governo n. 149 del 20-21 marzo 2001 con la quale è stato adottato il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando relativo alla misura 4.06 del P.O.R. 2000/2006 Sicilia "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica" dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 34, parte I, del 12 agosto 2005 e successive